

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini “Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)”.

Signori Consiglieri,

Questo progetto di legge è volto ad introdurre varie misure per ridurre la spesa pubblica e l'eliminazione di alcuni privilegi, quale ad esempio è l'indennità di fine mandato, ritenuti ingiusti sia dai proponenti che dai cittadini.

I principi a cui il progetto di legge si ispira sono quelli costituzionali, da troppo tempo ignorati dal legislatore regionale, principi moralizzatori inascoltati, contenuti nel principio del buon andamento stabilito dall'articolo 97, e in quello di equità nei confronti di tutti i cittadini, stabilito dall'articolo 3 ed in quello di ragionevolezza, utilizzato e richiamato a parametro nei giudizi della Corte Costituzionale.

In particolare con la modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e s.m.i., si riduce l'indennità mensile lorda di carica dei Consiglieri regionali a cinquemila euro, si introduce l'innalzamento dell'età anagrafica per accedere all'assegno vitalizio che attualmente compete ai Consiglieri cessati dal mandato, eletti dalla V alla IX legislatura, come previsto per i dipendenti pubblici che accedono al sistema pensionistico e si abroga l'indennità di fine mandato.

Oggi gli ex consiglieri che, non hanno rinunciato al vitalizio, in molti casi anche avendo all'attivo una sola legislatura, si trovano ad incassare al compimento del sessantesimo anno di età, una somma di circa 2.000 euro mensili lordi, mentre un impiegato o un operaio avrà bisogno di oltre 40 anni di lavoro per andare in pensione. Inoltre mentre gli stipendi di impiegati, operai e lavoratori in genere sono fermi ormai da anni su livelli vergognosi per un Paese cosiddetto civile come il nostro, e dunque insufficienti a permettere loro di condurre una esistenza dignitosa e corrispondente alle necessità delle loro famiglie ed a garantire una pensione dignitosa, i consiglieri regionali sono sicuramente ben tutelati.

Alla luce di questi assunti per riportare alla giusta dimensione i compensi dei consiglieri regionali, per dare dignità all'impegno politico e per ricucire il rapporto tra cittadini e politica si ritiene opportuno eliminare ogni tipo di privilegi.

Riportiamo un parere del Prof. Avv. Ferdinando Imposinato (Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione) in merito all'irretroattività: "Quanto alla retroattività, osservo che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale principio di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, al quale il legislatore deve in linea di principio attenersi, non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la irretroattività in materia penale (sentenza Corte Costituzionale n. 419/2000)". E continua. "Da ciò deriva che il legislatore ordinario, nel rispetto del tale limite, può emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongono in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (sentenza 229 del 1999, n. 432/1997, 153/1994, 6/1994 e n. 283/1993)".

In particolare si apportano le seguenti modifiche alla legge regionale 23/1995 che disciplina "Il Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali": con l'articolo 1 si modifica l'articolo 2 (Indennità di carica) abbassando l'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali ad euro cinquemila lordi; con l'articolo 2 si modifica l'articolo 7ter "Trattamento previdenziale dei Consiglieri" determinando la decorrenza al raggiungimento dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici; con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 9 (Assegno vitalizio) prevedendo che tale assegno competa ai consiglieri regionali che hanno raggiunto l'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici e prevedendo ipotesi di non cumulabilità con altri assegni vitalizi e di reversibilità.

Con gli articoli 4 e 5 si modificano gli articoli 15 (Sospensione dell'assegno vitalizio) e 16 (Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'articolo 3) della l.r. 23/1995 prevedendo rispettivamente che per il titolare diretto o per uno dei beneficiari dell'assegno vitalizio di reversibilità la sua erogazione è sospesa in caso di elezione del titolare al Parlamento europeo, a ciascuna Camera del Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale infine è, altresì, sospesa se il titolare è nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o ricopre la carica di amministratore di enti pubblici o di enti privati sottoposti a controllo o partecipazione pubblica.

Con l'articolo 6 si sostituisce l'articolo 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità) prevedendo cause di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i reati indicati agli articoli 416, 416 bis e 416 ter del codice penale, per i reati indicati al libro II, titolo II e titolo III del codice penale per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici ed infine qualora la condanna a tali reati non comporti l'interdizione dai pubblici uffici per effetto di riti premiali, l'erogazione dell'assegno è esclusa con

decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena inflitta per effetto del rito premiale.

Con l'articolo 7 si prevedono norme transitorie dall'applicazione della presente modifica legislativa e con l'articolo 8 si abrogano le seguenti norme: - articolo 9 della l.r. 25/2008 che ha rideterminato la misura degli assegni vitalizi a decorrere dall'anno 2008 sulla base dell'indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005, pari ad euro 8.082,31, abrogazione questa molto significativa perché comporta un risparmio di spesa stimato in circa euro 1.570.000,00 perché con la presente proposta di legge il ricalcolo degli assegni vitalizi sarebbe sulla base dell'indennità di carica pari ad euro 5.000,00; - comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 34/2014 e il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/1995 che prevedono per i consiglieri eletti fino alla V legislatura (attualmente sono circa 100 soggetti) il calcolo dell'assegno vitalizio applicando la normativa regionale 18/1973 che prevedeva aliquote percentuali più alte e dunque più favorevoli. Sono, altresì, abrogate le indennità di funzione di Vicepresidente di commissione consiliare, l'indennità di fine mandato e la sua anticipazione.

Dalla presente proposta di legge deriva un risparmio quantificabile presumibilmente in oltre euro 2.400.000,00 per l'anno 2018, per arrivare all'anno 2020 ad euro 2.940.000 circa. Risparmio che dovrà finanziare la Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), capitolo 2120210001 (Spese di tutela e integrazione sociale di soggetti con disabilità grave).